



XI^A ISTITUTO COMPRENSIVO “A. VIVALDI”

35142 Padova – Via Chieti, 3 - ☎ 049/8207310

✉ :< pdic887009@istruzione.it >- ✉ :< pdic887009@pec.istruzione.it >

C. F. 92200350285

XI ISTITUTO COMPRENSIVO - "A. VIVALDI"-PADOVA
Prot. 0005452 del 20/05/2025
I-1 (Uscita)

Alle famiglie degli alunni dell'Istituto

Ai docenti

Al DSGA

Al SITO WEB

Oggetto: *Assenze e validità anno scolastico 2024-2025 per la valutazione degli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado - Deroghe al limite massimo ore di assenza.*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita “... ai fini della validità dell’anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 16 maggio 2025 che ha approvato i criteri di deroga di seguito indicati;

TENUTO CONTO che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.
TENUTO CONTO che la mancata frequenza del monte ore minimo comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

COMUNICA

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali. Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Come da normativa vigente, si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate **non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.** I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

- assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN ;
- assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia);
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi;

Nel caso di alunni con disabilità o BES si fa riferimento in ogni caso a quanto previsto nei PEI e/o PDP.

Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.

***La Dirigente scolastica
Prof.ssa Manuela Franza***

Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993